



PROT. N. 4512

POZZA DI FASSA, 8 maggio 2014

OGGETTO: **Ordinanza n° 24/2014 contingibile ed urgente di sgombero della zona interessata alle operazioni di demolizioni massi in località "Vidor".**

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n. 18/2014 del 30.04.2014 e n. 19/2014 del 03.05.2014;

ATTESO che, per i motivi richiamati nelle stesse, il p. ind. Ivano Florian dei Servizi Tecnici comunali, ha redatto un verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e ss.mm., approvato con delibera della Giunta Comunale n. 79 del 07.05.2014 con la quale sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza della zona alla ditta Pck Disgaggi S.r.l. con sede legale a Predazzo in via Monte Mulat n. 24;

CONSIDERATO che con la stessa delibera è stato affidato l'incarico della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di somma urgenza a seguito dello smottamento in località "Vidor" all'ing. Stefano Filippi, con Studio Tecnico in Rovereto;

CONSTATATO che in data 08.05.2014 si è svolta presso il municipio una riunione preliminare con la presenza degli addetti ai lavori, degli Organi di Polizia presenti sul territorio e dei Vigili del Fuoco, nella quale è stato deciso di procedere alle operazioni di demolizione dei massi pericolanti tramite cariche esplosive nella giornata di venerdì 9 maggio 2014;

ACCERTATA la necessità di adottare Ordinanza contingibile ed urgente tesa a realizzare, a tutela della pubblica incolumità, lo sgombero dell'area interessata dalla demolizione dei massi pericolanti rapportato alla potenza delle cariche esplosive così per un settore di circa 750 metri di raggio;

VISTI gli art. 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

DICHIARA

inagibile la zona interessata dalla demolizione dei massi pericolanti e per un raggio di 750 metri come da planimetria allegata, il giorno 9 maggio 2014.

ORDINA

1. Nel giorno di venerdì 9 maggio 2014 dalle ore 11:00 fino alle ore 12:30 e comunque fino al termine delle operazioni, è interdetto l'accesso, il transito e la permanenza nella zona inagibile di persone, animali e veicoli di ogni sorta.
2. L'Amministrazione comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali e cose arrecati in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni che saranno impartite all'uopo dagli Organi di Polizia e dai Vigili del Fuoco che vengono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- A norma dell'art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.
- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241, responsabile del procedimento è il Segretario Comunale.

DISPONE

- la pubblicazione e la notifica della presente:

all'Albo Telematico	Ai residenti della zona interdetta
---------------------	------------------------------------

- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Comandante dei Vigili del Fuoco volontari	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	All'Ufficio Tecnico Comunale
Al Servizio Polizia Locale	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Dell'agiacomandant. Tullio



